

SCRITTURA PRIVATA PER LA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AGRICOLA  
DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

DEL

13 settembre 2023

TRA

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 S.R.L.

E

MARSALA AGRO SUD Società Agricola srl



SCRITTURA PRIVATA PER LA COLTIVAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE AGRICOLA  
DI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

sottoscritto in data 13 settembre 2023 (nel seguito, “**Accordo**”)

*tra*

- (1) Solaer Clean Energy Italy o8 S.r.l., con sede legale in Gallarate (VA), via Carlo Porta n.3, P.IVA, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 03717980126, R.E.A. N. VA-373802 (la “**Società**” o, anche, il “**Concedente**” o anche “**Committente**”), qui rappresentata da Pablo Lopez de Rego Lage, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società, debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto,

*e*

- (2) Marsala Agro Sud Società Agricola srl, società regolarmente costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via XX Settembre 69, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 07047620823 - Rea PA - 433518, codice fiscale 07047620823, (“**Azienda Agricola**” o “**Coltivatore**” o “**Commissionaria**”), qui rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Pucci di Benisichi, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società, a questo atto debitamente autorizzato in virtù di legge e statuto;

(la Società e il Coltivatore congiuntamente, le “**Parti**” e ciascuno una “**Parte**”).

PREMESSO CHE

- (A) Il Coltivatore è un soggetto che si occupa professionalmente della gestione agricola e del monitoraggio dell'attività agricola produttiva in relazione a, tra l'altro, impianti agri-voltaici.
- (B) La Società è attiva nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
- (C) La Società ha presentato alle Autorità competenti il progetto agri-voltaico denominato “FV Salonna” e relative opere di connessione da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE) e Surbo (LE), con potenza stimata di 2.800,00 kW in AC e 3.804,84 kWp in DC (di seguito “**Impianto AGV**”).
- (D) Il Coltivatore, che dichiara di essere soggetto qualificato e di operare secondo i più alti standard ed in conformità con la migliore prassi del settore, si è reso disponibile a fornire in favore della Società taluni servizi e attività di gestione agricola e monitoraggio dell'attività agricola produttiva dell'Impianto AGV, il tutto come infra meglio descritto.
- (E) La Società ha espresso il proprio preliminare gradimento ad avvalersi dei servizi del Coltivatore, alle condizioni e termini previsti dal presente Accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti di comune accordo,

**CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE**

**1. PREMESSE E ALLEGATI**

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e devono intendersi qui interamente trascritti.

1.2 Nelle definizioni di cui al presente Accordo, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.



1.3 I titoli degli Articoli e degli Allegati sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali.

## **2. OGGETTO E NATURA DELL'ACCORDO**

2.1 La Committente, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna irrevocabilmente, sin d'ora, condizionatamente all'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'Articolo 2.8, ad affidare alla Commissionaria, le attività di coltivazione, gestione e manutenzione di tutta l'area agricola che non sarà direttamente utilizzata ai fini dell'impianto, considerando quale area idonea alla coltivazione e alla manutenzione anche l'area sottostante i pannelli fotovoltaici qualora espressamente previsti dal provvedimento autorizzativo, il tutto alle condizioni infra meglio indicate.

2.2 Resta inteso tra le Parti che i servizi agricoli saranno meglio precisati in buona fede sulla base delle prescrizioni contenute nei permessi ed autorizzazioni relativi all'Impianto e che pertanto l'esatta individuazione degli stessi sarà indicata in un successivo allegato firmato tra le Parti (lo "SoW"), come appresso indicato.

2.3 Resta ben inteso e chiarito tra le Parti che ogni attività legata alla coltivazione del fondo, manutenzione e gestione dello stesso, dovrà essere svolta con diligenza ed in modo tale da non inficiare né intaccare l'utilizzo, la gestione e l'esercizio dell'impianto agro-voltaico installato sul fondo di cui in premessa, assumendo la Commissionaria la responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare dalla esecuzione delle attività svolte sullo stesso.

2.4 Le Parti precisano e chiariscono, altresì, che ognuna di esse si occuperà e gestirà in piena autonomia quanto di propria competenza e precisamente: la Società Committente resterà unica titolare delle strutture dell'impianto e ne gestirà l'esercizio ed i proventi; la Società Agricola si occuperà della coltivazione del fondo, della manutenzione delle aree di mitigazione e recinzione e delle attività meglio descritte nella presente scrittura nonché nel successivo allegato, ivi compresa la relativa raccolta e distribuzione dei prodotti agricoli che, per espresso accordo tra le parti, rimarranno di esclusiva proprietà della stessa.

2.5 L'incarico avrà ad oggetto la coltivazione di colture tipiche del luogo, compatibili per gestione e raccolta, con i moduli installati sul fondo stesso e con tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dell'impianto, come saranno individuate di comune accordo tra le Parti, il tutto come meglio sarà indicato nel SoW.

2.6 La Società agricola dovrà inoltre provvedere alla manutenzione agricola consistente nel taglio completo del manto erboso, nella potatura di siepi, degli arbusti, degli alberi e delle sterpaglie in genere, anche poste al confine dell'impianto, come area di mitigazione e/o recinzione. Il servizio comprenderà, altresì, la pulizia delle piante e la revisione delle stesse, con eventuale sostituzione delle piante deperite.

2.7 Il servizio si intende comprensivo dell'asporto del materiale reciso, di foglie, cartacce e altri rifiuti presenti sul suolo, nonché della pulizia del materiale riversatosi durante le operazioni di taglio, il tutto nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di rifiuti.

2.8 L'efficacia del presente Accordo è sospensivamente condizionata all'avveramento delle seguenti condizioni, entro trentasei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, salvo proroga concordata per iscritto tra le parti:

- a. all'ottenimento da parte della Società di tutte le autorizzazioni previste dalla legge applicabile per la realizzazione ed esercizio dell'Impianto AGV,
- b. alla costruzione e messa in esercizio dell'Impianto AGV,
- c. al raggiungimento di intese soddisfacenti in relazione al SoW e alla sua sottoscrizione, i cui criteri in questa sede vengono dalle Parti concordati.



Nel caso di disaccordo tra le Parti in merito ai servizi agricoli da includere all'interno del SoW, la questione verrà deferita ad un esperto indipendente (l'**Esperto**).

L'Esperto dovrà essere una persona con una significativa esperienza negli ambiti oggetto del presente Accordo, e non dovrà trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con una delle Parti. L'Esperto sarà individuato di comune accordo tra le Parti o, in caso di mancato accordo nel termine di 20 (venti) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà diritto richiedere che la nomina dell'Esperto sia fatta dal Presidente di uno dei Collegi degli Agrotecnici, Dott. Agronomi e forestali, Periti Agronomi di Palermo.

L'Esperto, quale arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile, dovrà pronunciarsi agendo con equo apprezzamento ed inviare per iscritto la sua decisione motivata entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione del mandato. La decisione dell'Esperto sarà finale e vincolante tra le Parti, salvo i casi di manifesta iniquità o erroneità. I costi della consulenza dell'Esperto e il suo compenso saranno sostenuti dalle Parti in eguale misura.

La data di avveramento delle condizioni sopra esposte sarà comunicata dalla Concedente alla Commissionaria con congruo anticipo, così che la Parti possano concordare e sottoscrivere il relativo SoW collegato al presente Accordo, contenente in particolare:

- a) l'esatta indicazione delle Attività da svolgere a cura del Concessionario,
- b) i relativi Corrispettivi (determinati ai sensi del presente Accordo),
- c) la data di inizio (la "**Data di Inizio**") delle Attività, nonché

2.9 A partire dalla Data di Inizio, la Concessionaria si impegna a preparare ed inviare alla Concedente, con cadenza trimestrale un report dettagliato che descriva l'avanzamento delle attività di coltivazione ed una sintesi delle Attività svolte dalla Commissionaria, in linea con quanto previsto dal presente Accordo e dal SoW.

### **3. ONERI E SPESE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI**

3.1 La Commissionaria dovrà eseguire i lavori oggetto del presente Accordo (come precisati nel SoW) in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione e/o para subordinazione con la Società Committente.

3.2 In ordine alle spese le Parti precisano, sin d'ora, che sono e resteranno a carico della Società Committente: a) tutti i costi relativi all'iniziale acquisto delle piante e delle colture che dovranno essere piantumate e coltivate dalla Commissionaria sul fondo descritto in premessa; b) le spese per l'allacciamento alla rete idrica e/o ad una sorgente adeguata (fermo restando che i costi delle utenze resteranno a carico esclusivamente della Commissionaria).

3.3 Rimarranno ad esclusivo carico della Commissionaria, oltre alle spese del personale addetto, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili idonei, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario all'esecuzione del servizio come sopra meglio specificato, nonché i costi relativi alla raccolta dei prodotti (i "**Frutti**") che rimarranno di proprietà della Commissionaria, che si impegna a emettere un report periodico sull'andamento delle colture secondo quanto previsto da presente accordo, nonché l'eventuale sostituzione delle piante e delle colture originariamente piantumate sul fondo.

3.4 Le prestazioni che dovranno essere eseguite a regola d'arte dovranno garantire la perfetta manutenzione e stato di salute delle piante e del verde, nel totale rispetto degli impianti e delle attrezzature esistenti, nonché delle autorizzazioni ottenute dalla Concedente.

### **4. ULTERIORI OBBLIGHI DEL COLTIVATORE**

4.1 Il Coltivatore, si obbliga, ora per allora, a:



- (i) svolgere le Attività con la massima diligenza e nel rispetto di tutta la normativa applicabile in materia, ivi inclusa la normativa circa la sicurezza sul lavoro e la normativa ambientale;
- (ii) iniziare a svolgere le Attività entro e non oltre il termine pattuito (come previsto al Paragrafo 2.8) a non interrompere le Attività successivamente a tale Data di Inizio (salvi casi di forza maggiore e/o caso fortuito infra disciplinati);
- (iii) fornire prontamente al Concedente, a semplice richiesta (a) le informazioni relative al verificarsi di eventi in grado di compromettere l'esecuzione delle Attività; e (b) una relazione trimestrale circa lo svolgimento delle Attività medesime;
- (iv) stipulare e mantenere operanti con una primaria compagnia di assicurazione la polizza assicurativa come da accordi;
- (v) non porre in essere qualsivoglia atto e/o comportamento che possa pregiudicare o mettere in pericolo l'ottimale producibilità dell'Impianto AGV;
- (vi) provvedere autonomamente ed a proprie spese, intestandosi le relative utenze, alla fornitura elettrica dedicata e necessaria allo svolgimento delle Attività;
- (vii) non introdurre all'interno dell'Impianto AGV automezzi e/o mezzi agricoli di grossa taglia, se non previa autorizzazione scritta da parte del Concedente;
- (viii) consentire al Concedente l'esecuzione – a discrezione di quest'ultimo ed in sua totale autonomia – di qualsiasi attività di manutenzione e/o riparazione e/o miglioria dell'Impianto AGV, anche se ciò dovesse comportare un temporaneo ostacolo all'esercizio delle Attività.

4.2 Tutte le migliorie, addizioni e/o aggiunte apportate dal Coltivatore dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente e da questi debitamente approvate per iscritto. In difetto il Coltivatore sarà tenuto, a semplice richiesta del Concedente, al ripristino dello stato dei luoghi preesistente entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi (o, se dal caso, nel minor tempo imposto dai provvedimenti autorizzativi). In caso contrario, il Concedente potrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante direttamente a spese del Coltivatore.

4.3 Il Coltivatore dovrà programmare ed effettuare le Attività in modo tale da evitare le interruzioni dell'Impianto AGV e contenere le perdite di produzione di energia elettrica, in special modo durante le ore di massimo irraggiamento.

4.4 Resta espressamente inteso che il Coltivatore è responsabile della custodia di tutti i materiali, mezzi, attrezzi e/o strumenti necessari all'esecuzione delle Attività, ad eccezione del caso in cui l'eventuale perdita o danneggiamento sia esclusiva conseguenza di un inadempimento del Concedente.

## **5. RAPPRESENTAZIONI E IMPEGNI DELLE PARTI**

5.1 Il Coltivatore assicura di possedere tutti i requisiti tecnico-professionali e le certificazioni, i permessi e le licenze richieste dalla legge, nonché il livello di esperienza e diligenza necessari per l'esecuzione dell'incarico affidatogli secondo i migliori standard ed a perfetta regola d'arte.

5.2 Il Coltivatore, inoltre, garantisce che l'esecuzione delle Attività sarà effettuata da personale perfettamente istruito e qualificato, ed in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per il rispetto della legge applicabile, nonché delle istruzioni e delle attrezzature necessarie a garantire la salute e sicurezza sul lavoro del personale e della messa in sicurezza dell'Impianto AGV, durante il corretto e puntuale adempimento delle Attività.

5.3 Il Coltivatore riconosce ed accetta espressamente di non avere nessun diritto, di qualsivoglia genere e/o natura, sull'Impianto AGV e relative opere connesse o comunque collegate allo stesso.

## **6. CORRISPETTIVI**

6.1 Le Parti si danno atto ed accettano che il corrispettivo dovuto al Coltivatore (il "**Corrispettivo**") a decorrere dalla Data di Inizio sarà concordato di comune accordo tra di esse e indicato nel SoW, sulla base dei seguenti parametri:

- Prezzo di mercato inerente alla manutenzione e la gestione agricola delle colture in esame all'ettaro;
- Tipologia di colture considerate;
- Tipo e tecnologia di monitoraggio della produzione agricola;
- Eventuale previsione di canoni a carico del Coltivatore, dovuti alla Società o al proprietario del fondo, per la disponibilità/utilizzo del fondo ai fini dello svolgimento delle attività agricole previste dal presente Accordo.

6.2 Il Corrispettivo, come indicato nel SoW, sarà fisso, invariabile ed omnicomprensivo per tutte le Attività affidate al Coltivatore, e dunque non potrà essere soggetto a modifiche o revisioni, anche con espressa deroga agli articoli 1463, 1467, 1660 e 1664 cod. civ..

6.3 Nel caso di disaccordo tra le Parti in merito all'esatta determinazione del Corrispettivo, lo stesso sarà determinato da un terzo arbitratore ai sensi dell'articolo 1473 del codice civile, e troveranno applicazione mutatis mutandis le disposizioni di cui al precedente Articolo 2.8.

## **7. ASSICURAZIONI**

7.1 Il Coltivatore stipulerà e manterrà operante con una primaria compagnia di assicurazione, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie per legge, adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile in relazione ad ogni eventuale danno che potrà essere arrecato all'Impianto AGV nel corso dell'esecuzione delle Attività, recante un massimale che sarà congiuntamente individuato dalle Parti.

7.2 Su richiesta della Società la polizza di cui al presente Articolo dovrà essere stipulata dal Coltivatore a beneficio del Concedente, anche ai sensi dell'articolo 1891 cod. civ., restando fermo l'obbligo del Coltivatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

7.3 La Polizza di cui al presente Articolo dovrà essere stipulata ed esibita al Concedente prima dell'inizio delle Attività e dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata del presente Accordo.

7.4 L'esistenza e la validità ed efficacia della polizza è condizione essenziale per l'affidamento delle Attività al Coltivatore e, pertanto, il Concedente potrà in qualsiasi momento chiedere l'esibizione degli originali della polizza nonché della documentazione che dia evidenza della relativa validità ed efficacia. Qualora il Coltivatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Concedente avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ..

## **8. DURATA | RECESSO | CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE**

8.1 La Parti si danno atto che l'iter di approvazione dell'Impianto AGV è tutt'ora in corso.

8.2 Il presente Accordo avrà durata di anni dieci (10) a decorrere dalla data di avveramento dell'ultima delle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 2.8., rinnovabile di dieci anni in dieci anni, previo accordo scritto tra le parti



8.3 La Committente potrà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, risolvere automaticamente il presente Accordo con invio della relativa comunicazione a mezzo PEC e previa diffida al corretto adempimento delle obbligazioni come infra disciplinata, tramite comunicazione raccomandata a/r o PEC:

- a) qualora venga contestato alla Commissionaria l'utilizzo di dipendenti non in regola;
- b) qualora venga contestata dagli Organi preposti la violazione della normativa sulla sicurezza la violazione di qualsiasi altra norma penale;
- c) qualora la Commissionaria abbia mancato o ritardato l'esecuzione delle opere commissionate, salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore e/o caso fortuito non dipendenti dalla volontà della Commissionaria medesima, nonché in caso di difformità e/o vizi delle prestazioni posti in essere dalla Commissionaria. In tal caso la Commissionaria non avrà alcun diritto al risarcimento danni e/o indennità di sorta, fatto salvo il pagamento dei Corrispettivi già maturati alla data di invio della comunicazione di risoluzione. Ad ogni modo, le Parti precisano che, nel caso di contestazione sulla corretta esecuzione dei lavori, la Committente assegnerà alla Commissionaria, a mezzo pec, un termine per il corretto adempimento dell'obbligazione secondo i normali e più comuni canoni di conformità e seguendo il più generale principio dell'esecuzione dei lavori "a regola d'arte". Il suddetto termine dovrà, ad ogni modo, essere proporzionato alla difficoltà conseguente al corretto adempimento dei lavori da realizzare, e ad ogni modo non potrà essere inferiore a 30 giorni di calendario nè, salvo deroghe concesse dalla Committente, superiore a 60 giorni di calendario.

8.4 Le Parti concordano sin da ora che, in ogni caso di cessazione dell'Accordo (per qualsivoglia ragione o causa), la Commissionaria si impegnerà ad abbandonare, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi (o, se dal caso, nel minor tempo imposto dai provvedimenti autorizzativi), l'area dell'Impianto AGV nello stato di fatto e di diritto esistente prima dell'inizio delle attività, senza poter opporre alcunché, rimuovendo quindi qualsiasi tipo di macchinario, utensile o bene che non appartenga alla Società, ad eccezione delle aggiunte e/o delle migliorie che siano state approvate per iscritto dalla Società, che resteranno acquisite alla Società senza il pagamento di alcuna remunerazione, indennizzo o somma in genere.

8.5 Le Parti si danno espressamente atto e convengono che il presente Accordo ed il relativo SoW sono reciprocamente collegati in virtù di espresso collegamento contrattuale, e pertanto la validità ed efficacia del SoW è subordinata alla validità ed efficacia del presente Accordo. Per l'effetto, i vizi e/o la perdita di efficacia del presente Accordo si trasmetteranno automaticamente anche al SoW, espressamente esclusa la vigenza del SoW separatamente da questo Accordo.

## **9. COMUNICAZIONI**

9.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti ai sensi del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera raccomandata a/r o P.E.C., anticipata via e-mail, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

- (i) Se alla Società:

Via CARLO PORTA, 3, 21013, GALLARATE (VA)

P.E.C. [solaero8@legalmail.it](mailto:solaero8@legalmail.it)

e-mail: [plr@solarpack.es](mailto:plr@solarpack.es)

c.a. Pablo Lòpez de Rego Lage.

- (ii) Se al Coltivatore:





Via XX Settembre 69 – 90142 Palermo  
P.E.C. marsalaagrosud@pec.it  
e-mail: [ap@gerenovables.com](mailto:ap@gerenovables.com) – [gp@gerenovables.com](mailto:gp@gerenovables.com)  
c.a. Dott.ssa Pucci di Bensiichi

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna Parte potrà comunicare alle altre successivamente alla data del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni.

#### **10. CESSIONE E MODIFICHE**

10.1 Il Coltivatore non potrà in alcun modo trasferire o cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente Accordo né alcun diritto e/o obbligo comunque derivante o connesso al presente Accordo (incluso il SoW), senza il previo consenso scritto del Concedente.

10.2 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Accordo (e degli atti ad esso connessi, incluso il SoW) sarà valida ed avrà efficacia solo se stipulata per iscritto di comune accordo tra le Parti.

#### **11. SUBAPPALTATORI**

11.1 Il Coltivatore potrà subappaltare parte delle Attività di cui al presente Accordo a terzi subappaltatori, solo ed esclusivamente previo consenso scritto del Concedente, che non sarà irragionevolmente negato.

11.2 In ogni caso, l'eventuale ricorso a subappaltatori non esonererà in alcun modo il Coltivatore dalle obbligazioni, responsabilità e garanzie assunte nei confronti del Concedente in virtù del presente Accordo, rimanendo il Coltivatore l'unico responsabile della completa, esatta e puntuale esecuzione del presente Accordo nei confronti del Concedente, anche nel caso in cui il subappalto sia stato approvato da questi ultimi. Il Coltivatore si impegna a tenere il Concedente indenne e manlevato da ogni e qualsiasi controversia, onere o conseguenza pregiudizievole correlata a contestazioni, riserve o pretese avanzate da terzi e dai subappaltatori in ordine alle Attività.

#### **12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

12.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

12.2 Ogni controversia relativa al presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

#### **13. Riservatezza**

13.1 Tutte le informazioni oggetto del presente Accordo o assunte in relazione all'esecuzione dello stesso ("**Informazioni Riservate**") sono strettamente riservate, per cui le Parti si obbligano a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili, atti ad assicurare e proteggere, in tutto e in parte, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di terzi, ivi inclusi i propri dipendenti, rappresentanti, consulenti e agenti, salvo quelle espressamente necessarie all'adempimento dell'attività lavorativa a cui gli stessi sono preposti.

13.2 Non saranno comunque considerate Informazioni Riservate: (i) le informazioni che siano di dominio pubblico alla data del presente Accordo o diventino dopo tale data di dominio pubblico; (ii) le informazioni di cui la parte ricevente sia già legittimamente in possesso anteriormente alla data di sottoscrizione del presente Accordo; nonché (iii) le informazioni che devono essere fornite ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari o su richiesta di competenti Autorità.





#### **14. Disposizioni finali**

14.1 Eventuali modifiche o emendamenti ai sensi del presente Accordo saranno esecutive solo se redatte per iscritto e di comune accordo tra le Parti.

14.2 Qualora singole disposizioni del presente Accordo risultino o diventino invalide, la validità delle rimanenti disposizioni dello stesso rimarrà immutata. In tal caso, le Parti dovranno fare sforzi ragionevoli al fine di sostituire le eventuali disposizioni invalide con altre disposizioni che corrispondano il più strettamente possibile all'intento economico delle eventuali disposizioni invalide.

14.3 Il presente Accordo costituisce e contiene l'intero accordo tra le Parti relativamente alle materie in esso trattate, superando per l'effetto qualsiasi pregressa pattuizione tra le Parti (scritta o orale) in merito alle medesime materie.


14.4 Le Parti dichiarano che il presente Accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra le stesse, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di essersi scambiate una bozza definitiva del presente Accordo prima della data di sottoscrizione. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Accordo non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

14.5 La presente scrittura privata è redatta in duplice copia da valere tra le Parti ad ogni effetto di legge e sostituisce e priva di efficacia ogni eventuale ulteriore accordo intercorso tra le Parti avente il medesimo oggetto.

14.6 Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e D. Lgs. 196/03 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei dati; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto, 13 settembre 2023

Solaer Clean Energy Italy o8 S.r.l.



Marsala Agro Sud Società Agricola srl

